

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE



Le edizioni ordinarie del bollettino della Regione  
sono suddivise in tre parti così distinte:

## PARTE PRIMA - ATTI DELLA REGIONE

### SEZIONE I

- Leggi
- Risoluzioni
- Direttive
- Circolari

### SEZIONE II

- Deliberazioni del consiglio regionale
- Deliberazioni dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale
- Deliberazioni della giunta regionale
- Decreti e ordinanze del presidente della giunta regionale
- Decreti di competenza dei dirigenti regionali
- Varie

## PARTE SECONDA - ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

### SEZIONE I

- Leggi statali che in norma dell'art. 113 della Costituzione, approvano norme di attuazione per la regione

### SEZIONE II

- Sentenze emanate dalla Corte costituzionale relative a leggi regionali, statali e regionali in conflitto di competenza e in ogni caso le relative costituzionalità e legittimità
- Atti con cui vengono sollevate questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali

### SEZIONE III

- Atti di organi statali o comunali la cui pubblicazione ritenuta di particolare interesse per la Regione sia disposta dal presidente della giunta regionale
- Varie

## PARTE TERZA - ATTI DI TERZI

### SEZIONE I

- Stato

### SEZIONE II

- Avvisi di concorso

### SEZIONE III

- Servizi di cura

### SEZIONE IV

- Varie

SPEDIZIONE IN A.P. ART. 2 COMMA 20/c. LEGGE 662/96 - FILIALE DI ANCONA

PARTE PRIMA - ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

LEGGI REGIONALI

ERRATA CORRIGE

**Legge Regionale 7 febbraio 1998, n. 1. Modifica della legge regionale 1° ottobre 1997, n. 62 "interventi urgenti per fronteggiare lo stato di emergenza derivante dagli eventi sismici del 26 settembre 1997".**

Per errore materiale l'art. 2 punto 1 della Legge regionale sopracitata, pubblicata nell'edizione straordinaria n. 2 del 10/02/1998 "Speciale Terremoto" pag. 26:

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

va così integrato:

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 7 febbraio 1998

IL PRESIDENTE  
(Vito D'Ambrosio)

LEGGI REGIONALI

**Legge Regionale 31 marzo 1998, n. 8 Modifica dell'articolo 33 della Legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 concernente la norma transitoria per il Parco del Conero.**

Il Consiglio regionale ha approvato;

il Commissario del Governo ha apposto il visto;

il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 sono sostituiti dai seguenti: "1. Fino all'approvazione del piano del parco del Conero, e comunque non oltre il 31 marzo 1999, nell'area indivi-

duata come territorio del parco dall'articolo 2, comma 1, della l.r. 23 aprile 1987, n. 21, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Per l'inosservanza delle misure di salvaguardia di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28.

3. Il Consorzio del parco del Conero provvede all'adozione del piano del parco, all'elaborazione del regolamento del parco e del piano pluriennale economico e sociale secondo le modalità di cui alla presente legge."

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 31 marzo 1998.

IL PRESIDENTE  
(Vito D'Ambrosio)

IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
- b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE

Nota all'articolo 1:

Il testo vigente dell'articolo 33 della Legge regionale n. 15/1994 (Norme per l'istituzione delle aree protette naturali) è il seguente:

"Art. 33 - Norma transitoria per il parco del Conero - 1. Fino all'approvazione del piano del parco del Conero, e comunque non oltre il 31 marzo 1999, nell'area individuata come territorio del parco dall'articolo 2, comma 1, della l.r. 23 aprile 1987, n. 21, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Per l'inosservanza delle misure di salvaguardia di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28.

3. Il Consorzio del parco del Conero provvede all'adozione del piano del parco, all'elaborazione del regolamento del parco e del piano pluriennale economico e sociale secondo le modalità di cui alla presente legge.

4. Il Consorzio del parco del Conero provvede altresì alla costituzione della comunità del parco stabilendo preliminarmente la sua composizione secondo quanto

previsto dall'articolo 13, comma 6, della presente legge. Gli atti relativi alla composizione e alla costituzione di detta comunità sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.

5: Al parco del Conero si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, 16, comma 2 e 26 della presente legge".

#### a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 274 del 24 novembre 1997;
- Relazione della IV commissione consiliare permanente in data 18 febbraio 1998;
- Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 3 marzo 1998, n. 163, vistata dal commissario del governo il 31/03/98, prot. n. 195/GAB.97.

#### b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE.

### SEZIONE II

#### DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Delibera n. 1036 del 10/03/1998.  
Comma 3 dell'art. 8 della L.R. 54/1997.  
Approvazione bando di selezione interna per la copertura, di n. 7 posti della quinta qualifica funzionale profilo professionale "operatore di elaborazione dati" nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale.

#### DECRETI E ORDINANZE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Decreto del P.C.R. n. 21 del 30/03/1998.  
Approvazione bando di selezione interna per la copertura di n. 7 posti della quinta qualifica funzionale - profilo professionale 5.03 - "Operatore di elaborazione dati" - nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DECRETA

ART. 1  
(posti a selezione interna)

E' indetta una selezione interna per prova pratica al computer per la copertura di n. 7 (sette) posti della qualifica funzionale QUINTA nell'ambito della struttura organizzativa del personale del Consiglio regionale, così come previsto dall'art. 8 - 3° comma - della L.R. n. 54/1997.

#### ART. 2 (requisiti per l'ammissione)

Alla selezione di cui al precedente art. 1 è ammesso il personale in possesso dei seguenti requisiti:

- a) che sia personale in servizio di ruolo o a tempo indeterminato presso le strutture del Consiglio regionale;
- b) che sia inquadrato nelle qualifiche inferiori da almeno due anni alla data di entrata in vigore della legge regionale 8 agosto, n. 54.

#### ART. 3 (presentazione della domanda di ammissione)

1. La domanda di ammissione alla selezione interna, redatto in carta semplice, deve essere fatta pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente del Consiglio regionale - Servizio Personale - C.so Garibaldi, 54 - 60100 Ancona - entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.
3. Nel caso in cui il termine coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
4. Nella domanda di ammissione, di cui si allega schema esemplificativo (allegato A), i candidati sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità:
  - a) il cognome e nome (per le donne coniugate anche il cognome del coniuge);
  - b) il luogo e la data di nascita;
  - c) la residenza (via, numero civico, comune, C.A.P.);
  - d) il codice fiscale;
  - e) il possesso della cittadinanza italiana, o di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea;
  - f) il godimento dei diritti civili e politici, indicando il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
  - g) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale e gli eventuali procedimenti penali pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;
  - h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
  - i) l'idoneità fisica all'impiego;
  - l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
  - m) il titolo di studio posseduto;
  - n) la data di assunzione in servizio, il livello o la qualifica d'inquadramento, la qualifica rivestita attualmente, la data di decorrenza e la sede di servizio;